ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXIII**
n. **5**

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELL'ENTE POSTE ITALIANE E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL RELATIVO CONTRATTO

(**Anno 2004**)

(Articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e articolo 8, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Presentata dal Ministro delle comunicazioni

(LANDOLFI)

Trasmessa alla Presidenza il 9 febbraio 2006

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

MODULARIO
Min. Com. - 3

Mod. C3

Ministero delle Comunicazioni

RELAZIONE

La presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede che il Ministero delle comunicazioni comunichi alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste italiane (all. 1).

Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – recante l'attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio – ha indicato, all'art. 2, comma 1, il Ministero delle comunicazioni quale Autorità di regolamentazione del settore postale con il compito, fra gli altri, di verificare il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale attraverso un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso (art. 2, comma 2, lettera d) ed e) del decreto legislativo n. 261/99 – all. 2).

Tale attività di verifica è effettuata con regolarità, su base campionaria delle prestazioni erogate dalla società Poste italiane, avvalendosi di un organismo specializzato indipendente – individuato nella società IZI S.p.A. metodi, analisi e valutazioni economiche – sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 261/99 (all. 3).

Gli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere prioritario, del corriere ordinario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari, per l'anno 2004, sono stati fissati dall'Autorità stessa con la deliberazione 19 giugno 2003 (G.U. n. 150 del 1° luglio 2003 – all. 4), in attesa della stipula del nuovo contratto di programma 2003 – 2005 – avvenuta il 1° giugno 2004 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2004) – che ha recepito i suddetti obiettivi (all. 5).

Nelle tabelle di seguito riportate sono riassunti i parametri di qualità prefissati ed i risultati conseguiti suddivisi in relazione alle diverse tipologie di prodotti.

TO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

	Corriere ordinario interno		***Corriere prioritario interno***	
	J+3	**J+5**	**J+1**	**J+3**
obiettivi di qualità	93,0%	99,0%	87,0%	99,0%
risultati conseguiti	91,7%	99,0%	86,5%	99,0%
scostamento	- 1,3%	-	- 0,5%	-

2. Nel periodo 1° luglio 2004 – 31 dicembre 2004 (deliberazione 29 marzo 2005, G.U. n. 89 del 18 aprile 2005 come modificata con errata-corrige pubblicata nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2005, all. 6), sono stati accertati i seguenti risultati di qualità:

	Corriere ordinario interno		***Corriere prioritario interno***	
	J+3	**J+5**	**J+1**	**J+3**
obiettivi di qualità	93,0%	99,0%	87,0%	99,0%
risultati conseguiti	94,8%	99,1%	87,2%	99,0%
scostamento	+1,8%	+0,1%	+1,2%	+0,1%

3. Nel periodo complessivo compreso fra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2004, sono stati accertati i seguenti risultati di qualità:

	Corriere ordinario interno		***Corriere prioritario interno***	
	J+3	**J+5**	**J+1**	**J+3**
obiettivi di qualità	93,0%	99,0%	87,0%	99,0%
risultati conseguiti	93,0%	99,0%	87,2%	99,0%
scostamento	-	-	+0,2%	-

I progressi registrati nel corso del secondo semestre 2004 hanno consentito di compensare gli scostamenti negativi registrati nel primo semestre e di raggiungere risultati positivi nel caso del corriere prioritario interno J+1 (+0,2%).

Posta registrata: raccomandate, assicurate e pacchi ordinari

Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi di qualità del servizio raccomandate, assicurate e pacchi ordinari nell'anno 2004, dalla tabella riassuntiva degli standard prefissati e dei risultati conseguiti emerge che nel periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004, la società Poste italiane ha raggiunto i seguenti risultati in termini di qualità:

	Posta raccomandata		**Posta assicurata**		**Pacchi ordinari**
	J+3	**J+5**	**J+3**	**J+5**	**J+5**
obiettivi di qualità	92,0%	99,0%	92,0%	99,0%	92,0%
risultati conseguiti	92,2%	98,9%	92,1%	98,9%	95,4%
scostamento	0,2%	-0,1%	0,1%	-0,1%	3,4%

Dai dati esposti si evince, relativamente alla posta raccomandata, il superamento dello 0,2 % dell'obiettivo dell'indice J+3, mentre il risultato riguardante l'indice J+5 ha registrato uno scostamento negativo dello 0,1%.

In riferimento alla posta assicurata l'obiettivo relativo all'indice J+3 è stato superato dallo 0,1%, mentre quello relativo all'indice J+5 ha visto uno scostamento negativo delle stesse dimensioni (0,1%).

A seguito di un approfondimento per valutare le ragioni del suddetto mancato raggiungimento degli obiettivi la società Poste ha fatto presente che nel periodo in esame aveva per due volte (nell'aprile 2004 e del novembre dello stesso anno) segnalato la presenza di significative criticità nei voli aerei notturni impegnati per il trasporto della corrispondenza, sottolineando la possibilità che tali circostanze avrebbero potuto avere una incidenza negativa sul raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati.

disaggregati, precisando che il mancato raggiungimento dell'obiettivo in J+5 nei due prodotti di riferimento, è stato causato dal mancato recapito entro i 5 giorni di 333.156 invii, pari all'1 per mille dei volumi recapitati, a fronte di un 38% di corrispondenza trasportata per via aerea; mentre nel primo semestre 2004 le cancellazioni dei voli che hanno interessato il trasporto postale hanno raggiunto la quota del 13,2% di quelli complessivamente schedulati, interessando circa 8.490.500 invii. Di conseguenza, tali oggetti, riversatisi sulle linee produttive con una tempistica diversa da quella prevista (cosiddetta "perdita di passo"), ne hanno determinato il sovraccarico, ingenerando in tal modo delle giacenze di lavorazione.

L'adozione di misure logistiche ad hoc da parte della Società, quali il maggior utilizzo della rete stradale e il ricorso ad altre tipologie di aeromobile, nonché una oggettiva riduzione delle criticità nei voli verificatisi nel secondo semestre dell'anno di riferimento, hanno consentito di limitare fortemente gli effetti negativi di tali eventi.

In considerazione,quindi, della natura oggettiva e non prevedibile degli eventi che hanno causato gli scostamenti, attribuibili peraltro ad un soggetto terzo (il vettore), l'Autorità ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi di forza maggiore prevista dall'art. 4, c. 4 del contratto di programma che fa salve circostanze oggettive impreviste ed imprescindibili.

Il supplemento di istruttoria riferito ha determinato il superamento del termine annuale stabilito per la presentazione della presente relazione.

In merito al prodotto "pacco ordinario", invece, il risultato conseguito è stato superiore agli obiettivi richiesti (3,4%).

L'articolo 5 del contratto di programma impegna Poste italiane alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria in materia; a tale proposito la società ha comunicato che nel corso del secondo semestre 2004 è stata completata l'estensione delle procedure extragiudiziali di

conciliazione all'intero territorio nazionale e che è stata raggiunta una riduzione dei tempi medi di risposta ai reclami riportandoli entro lo standard previsto dalla Carta della qualità.

Il Ministro



FulShow

DeAGOSTINI PROFESSIONALE

Pannello di con

Sistema LEGGI D'ITALIA Segnalibro | Ricerche effettuate | Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » L. 23-12-1996, n. 662

Aggiungi al segnalibro (Gestione Segnalibro)

» Leggi d'Italia

L. 23-12-1996, n. 662

L. 23-12-1996, n. 662

L. 23-12-1996, n. 662

« Documento » « Risultati »

» Pagina principale

» Novità

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulari del Processo Civile

» Formulari del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

CREDITS

L. 23-12-1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di cui al comma 23.

« Documento » « Risultati »

Copyright 2005 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved. PRIVACY | LEGALE | CONTATTACI

FulShow

DeAGOSTINI PROFESSIONALE

Pannello di con

Sistema LEGGI D'ITALIA Segnalibro | Ricerche effettuate | Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 22-07-1999, n. 261

Aggiungi al segnalibro (Gestione Segnalibro)

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 22-07-1999, n. 261

« Documento » Risultati

» Pagina principale

» Novità

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulari del Processo Civile

» Formulari del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

CREDITS

D.Lgs. 22-7-1999 n. 261

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

2. *Autorità di regolamentazione.*

1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal *decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487*, convertito, con modificazioni dalla *legge 29 gennaio 1994, n. 71*;

b) definisce l'àmbito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo (2);

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'articolo 23 comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai princìpi seguenti:

FulShow

fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, *D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.*

E C

<< Documento >> Risultati

Copyright 2005 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved. PRIVACY | LEGALE | CONTATTACI

FulShow

DeAGOSTINI PROFESSIONALE

Pannello di con

Sistema LEGGI D'ITALIA Segnalibro | Ricerche effettuate | Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 22-07-1999, n. 261

Aggiungi al segnalibro (Gestione Segnalibro)

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 22-07-1999, n. 261

« Documento » Risultati

» Pagina principale
» Novità
» Legislazione

Giurisprudenza
» Commenti
» Massime
» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus
» Massime Corte Costituzionale
» Sentenze Corte Costituzionale
» Formulari del Processo Civile
» Formulari del Processo Penale
» Enciclopedia del Diritto

CREDITS

D.Lgs. 22-7-1999 n. 261
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

12. *Qualità del servizio universale.*

1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 11 luglio 1995, n. 273*, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.

3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 giugno 2003

Indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva n. 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999, che ha stabilito, tra l'altro, gli indici di qualità sui tempi di recapito delle corrispondenze ordinarie e prioritarie per il triennio 1999-2001;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti fino all'anno 2002;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. — metodi, analisi e valutazioni economiche — riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 7 giugno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2001, n. 139, riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 2 ottobre 2002 concernente la verifica della qualità del servizio postale per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2002;

Preso atto dei risultati di qualità conseguiti nel periodo 2001-2002 dalla società Poste Italiane relativamente alla posta ordinaria e prioritaria, alla posta raccomanda e assicurata e ai pacchi ordinari;

Tenuto conto che con deliberazione 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2003, n. 17, sono già stati fissati gli indici di qualità della posta ordinaria e prioritaria per il 2003;

Considerato che il piano d'impresa 2003-2005 della società Poste Italiane, contenente, tra l'altro, le future linee di sviluppo della produttività nonché gli obiettivi di recupero dell'efficienza, non è stato ancora adottato definitivamente;

Ritenuto necessario pervenire comunque ad una organica e coordinata definizione degli standard di qualità per il periodo 2003-2005 relativamente ai prodotti di corrispondenza e ai pacchi rientranti nel servizio universale, anche in considerazione della necessità di fornire all'utenza una ragionevole certezza riguardo ai tempi di instradamento e all'affidabilità del recapito relativi alle prestazioni offerte dal fornitore del servizio universale;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Gli obiettivi di qualità del corriere ordinario interno per il periodo 2004-2005 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2004	93,00%	99,00%
anno 2005	94,00%	99,00%

Art. 2.

1. Gli obiettivi di qualità del corriere prioritario interno per il periodo 2004-2005 sono i seguenti:

	J+1	J+3
anno 2004	87,00%	99,00%
anno 2005	88,00%	99,00%

Art. 3.

1. Gli obiettivi di qualità della posta raccomandata e della posta assicurata per il periodo 2003-2005 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2003	92,00%	99,00%
anno 2004	92,00%	99,00%
anno 2005	92,50%	99,00%

Art. 4.

1. Gli obiettivi di qualità dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005 sono i seguenti:

	J+5
anno 2003	91,00%
anno 2004	92,00%
anno 2005	93,00%

Art. 5.

1. Gli indici di qualità di cui ai precedenti articoli, vengono recepiti nella carta della qualità del servizio postale.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A07772

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
COPIA NON UFFICIALE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società per azioni Poste Italiane.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione 18 dicembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato in particolare che dette Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, relativamente all'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Società nel periodo 2003-2005, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di Impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2.

Attività e modalità di erogazione del servizio

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 287 del 1990, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

Art. 3.

Compiti ed obblighi della Società ed attribuzioni dell'Autorità

1. La Società si impegna a porre a disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Società metterà a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione.

2. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

3. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

4. La Società è tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.

5. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.

6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.

7. L'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 4.

Qualità dei servizi

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della Qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2003, come di seguito indicato:

Posta ordinaria:

J+3 92% entro il 2003;

J+3 93% entro il 2004;

J+3 94% entro il 2005;

J+4 97% entro il 2003;

J+5 99% per il triennio 2003-2005.

COPIA TRATTA DAGLI ATTI PARLAMENTARI

Posta prioritaria:

J+1 87% entro il 2003;

J+1 87% entro il 2004;

J+1 88% entro il 2005;

J+2 98% entro il 2003;

J+3 99% per il triennio 2003-2005.

Posta registrata:

J+3 92% entro il 2003;

J+3 92% entro il 2004;

J+3 92,5% entro il 2005;

J+5 99% per il triennio 2003-2005.

Pacco ordinario:

J+5 91% entro il 2003;

J+5 92% entro il 2004;

J+5 93% entro il 2005.

3. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenutele. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorità ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.

4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorità si riserva la facoltà di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualità inerenti al singolo servizio.

5. La Società, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorità di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonché l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della Qualità. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

Art. 5.

Reclami

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicità previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.

2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

3. La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente.

4. La Società è altresì tenuta a fornire all'Autorità, su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

Art. 6.

Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione

1. La Società si impegna a dare compiuta attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa per il completamento del riassetto e per il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio Postale Universale ed alla loro razionalizzazione.

2. A tal fine la Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico; entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

3. L'Onere di Servizio Universale sostenuto dalla Società e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano di impresa, e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del *price-cap* per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati.

4. La Società si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità.

Art. 7.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.

2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

$$T_n = T_o [(1 + \lambda) + (P_{n-1}\ P^*_{n-1})]$$

$$\lambda = P^*_n — \times + \alpha\ \Delta Q$$

dove:

T_o è la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale T_o si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni;

il coefficiente × corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potrà assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8;

ΔQ rappresenta il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del *price-cap*) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art. 4; ad esso viene applicato un coefficiente α, stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti — ovvero evitati — dalla Società per conseguire risultati di qualità superiori — ovvero inferiori — a quelli concordati e il costo totale del servizio universale;

P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato.

T_n viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del *price-cap* per i tre anni successivi.

3. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Società si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione.

GAZZETTA UFFICIALE — PARTE NON UFFICIALE

4. La Società si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Società, e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.

5. L'Autorità può richiedere in merito informazioni integrative nonché la loro pubblicazione a carico della Società, impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.

Art. 8.

Oneri del servizio postale universale

1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 deriverà dall'applicazione del meccanismo di *subsidy cap* previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$S_n = S_{n-1} (1+\gamma)$;

$\gamma = p^*_n - y_n$.

Dove:

S_n è il trasferimento accordato per l'esercizio n;

S_{n-1} è il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, è stato fissato pari a 428,660 milioni di euro nel Contratto di Programma 2000-2002, come modificato con Atto Aggiuntivo del 21 febbraio 2003; P^*_n è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;

y_n è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale.

Sulla base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da Separazione Contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di euro.

3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potrà essere modificata nel periodo di vigenza del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:

a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7;

b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Settori ed aree agevolate

1. In vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Società dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena.

2. I rimborsi dovuti alla Società in questa materia sono regolati come segue:

a) per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Società, sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, e per conoscenza all'Autorità, la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pubblicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Società emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntale applicazione delle riduzioni indicate;

b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Società trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito;

c) decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali.

3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del presente articolo, darà luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del Bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera *b)* dello stesso art. 8.

Art. 10.

Emissione di carte valori postali - Filatelia

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne dà comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.

5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U. sia a carico della Società.

4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

Art. 12.

Procedimento di approvazione

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si dà atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che:

in data 21 ottobre 2003 lo schema di Contratto è stato trasmesso a cura del Ministero delle comunicazioni, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria, e, per ciò che concerne le agevolazioni in materia elettorale, al Ministero degli interni;

il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data 12 dicembre 2003 ed in data 31 marzo 2004;

il CIPE ha formulato il suo parere in data 5 marzo 2004;

è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° aprile 2004;

è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data 26 aprile maggio 2004, che le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione.

2. Viene dato atto che il parere dalla Ragioneria generale dello Stato, come richiamato nell'ambito del parere CIPE, contiene specifiche indicazioni circa i tempi e le modalità di inserimento nell'ambito dei provvedimenti di finanza pubblica delle risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente contratto a valere rispettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3.1.2.4-. Poste Italiane) e sullo stato di previsione autonomo della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 471 - cap. 472 contributi per spese di spedizione postali alle imprese editrici ed al settore non profit).

Art. 13.

Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2005; è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento anche per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alle materie che ne formano oggetto, che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi di contenuto parimenti innovativo della disciplina vigente nelle materie stesse.

2. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° giugno 2004

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.
CARDI

04A05831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», sede legale Milano, piazzale Martini F. n. 3, costituita per rogito notaio dott. Antonio Marsala di Sesto S. Giovanni in data 25 ottobre 1993, rep. n. 10752 racc. 2487 - Busc 15237/267993 - Codice fiscale 11036740154.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05684

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «SO.C.E.P. Edile Padana a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «SO.C.E.P. Edile Padana a r.l.», sede legale Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano in data 15 novembre 1990, rep. n. 60924 racc. (mancante) - Busc 14191/252148 - Codice fiscale (mancante) - trib. Milano reg. soc. 312158, vol. 7825, fasc. 8.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05685

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

05A03460

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 marzo 2005.

Verifica della qualità del servizio postale nel 2° semestre 2004.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4;

Esaminati i dati nazionali, presentati dalla già menzionata società IZI, relativi al secondo rapporto semestrale certificato per l'anno 2004, riguardante il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2004 e la consuntivazione su base annua dal mese di gennaio 2004;

Accertata la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che alla luce dell'art. 4 del succitato contratto di programma, mentre i risultati delle verifiche sono soggetti a pubblicazione semestrale, all'Autorità di regolamentazione del settore postale è affidata l'adozione di misure sanzionatorie, ove ne sussistano i presupposti, solo all'esito di una consuntivazione su base annuale dei dati;

Adotta
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+5
parametri di qualità	93,0%	99,0%
risultati conseguiti*	94,8%	99,1%
scostamento	+1,8%	+0,1%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

2. Nel periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+3
parametri di qualità	87,0%	99,0%
risultati conseguiti*	88,2%	99,1%
scostamento	+1,2%	+0,1%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere ordinario interno sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+5
parametri di qualità	93,0%	99,0%
risultati conseguiti*	93,0%	99,0%
scostamento	-	-

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

2. Nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+3
parametri di qualità	87,0%	99,0%
risultati conseguiti*	87,0%	99,0%
scostamento	+0,2%	-

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti la società Poste Italiane ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale stabiliti.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il Ministro: GASPARRI

05A03496

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2005.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

Considerato che l'Alitalia, in qualità di vettore vincitore della gara di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del regolamento n. 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale disdetta, della convenzione sottoscritta con ENAC, per l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a far data dal 29 aprile 2005;

Ritenuto che in considerazione del permanere dei motivi che hanno portato alla imposizione degli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Crotone questa amministrazione è dell'avviso di riproporre un ulteriore periodo di servizio onerato sullo scalo medesimo;

Vista la nota n. 900892 in data 3 marzo 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di rinnovare l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Crotone Roma e Crotone Milano apportando alcune variazioni alle modalità di svolgimento dei collegamenti stessi;

Vista la nota informativa n. 900724 del 21 febbraio 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del regolamento CEE n. 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che è stata avviata la procedura di una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di Crotone e la nota n. 900725 del 21 febbraio 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati la nuova procedura di imposizione;

Visto lo stanziamento nel capitolo 2165 del bilancio dello Stato che ammonta a € 2.070.000,00;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da effettuarsi sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino - Milano Linate e viceversa;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone-Roma Fiumicino - Milano Linate viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 marzo 2005 del Ministero delle comunicazioni, recante: «Verifica della qualita' del servizio postale nel 2° semestre 2004.». (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 18 aprile 2005). (*GU n. 118 del 23-5-2005*)

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 2, comma 2, alla colonna «J+1», in corrispondenza della voce «risultati conseguiti», dove e' scritto: «87,0%», leggasi: «87,2%».

Chiudi Elenco G.U. Sommario G.U.